

Convenzione Quadro

tra

l'Università degli Studi di Trieste

8

le Assicurazioni Generali S.p.A.

L'Università degli Studi di Trieste, di seguito denominata anche "Università" o "Ateneo", con sede legale in Piazzale Europa, 1 - 34127 Trieste, Codice Fiscale 80013890324, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*, prof. Roberto Di Lenarda, nato a Udine il 17 giugno 1965, per la carica e agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2023 prot .n. 187887

e

Assicurazioni Generali S.p.A., con sede legale in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi numero 2, capitale sociale Euro 1.592.382.832,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese della Venezia Giulia 00079760328, numero di iscrizione all'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane 1.00003, Capogruppo del Gruppo Generali, iscritto al numero 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi, in persona dei legali rappresentanti Monica Possa e Anna Chiara Lucchini, che agiscono in forza dei poteri loro attribuiti dagli articoli 38 e 39 dello Statuto sociale (di seguito denominata anche "Assicurazioni Generali" o "Generali"),

L'Università degli Studi di Trieste e Assicurazioni Generali S.p.A., di seguito definite unitamente le "Parti"

premesso che

- l'Università degli Studi di Trieste ha, come primario obiettivo statutario, la ricerca scientifica e l'alta formazione, al fine di promuovere lo sviluppo culturale, civile, sociale ed economico della

Repubblica; in tale ambito l'Università riconosce che l'attività didattica è inscindibile dall'attività di ricerca e che entrambe, ove previsto, sono inscindibili dall'attività assistenziale;

- l'Università degli Studi di Trieste riconosce la propria appartenenza allo spazio europeo della ricerca e dell'istruzione superiore e ne fa propri principi e strumenti; in tale ambito promuove la propria dimensione internazionale, favorendo l'integrazione e la cooperazione tra le strutture universitarie e i gruppi di ricerca, con particolare attenzione alle aree confinanti; a tal fine sostiene la mobilità di tutte le sue componenti, facilitando l'accesso alle proprie attività di ricerca e di formazione da parte di studenti, ricercatori e docenti stranieri, nonché sostiene l'istituzione di insegnamenti e corsi di studio in lingue diverse dall'italiano, il reciproco conferimento e riconoscimento dei titoli di studio e l'attivazione di percorsi formativi integrati con università straniere;
- l'Università degli Studi di Trieste, contribuisce con le altre istituzioni di ricerca e di alta formazione del territorio a fare del distretto triestino una delle aree a più alta densità di personale addetto alla ricerca in Europa; tale contesto di riferimento favorisce e valorizza la vocazione storica dell'Ateneo di promuovere e gestire una significativa rete di relazioni internazionali;
- nell'area geopolitica in cui l'Ateneo di Trieste opera, al centro di potenzialità di sviluppo, cruciali
 per l'Europa tutta, il medesimo può svolgere ruolo privilegiato nella progressiva costruzione di una
 rete di collaborazione internazionale ovvero di uno "spazio universitario europeo";
- la città di Trieste può ambire a sviluppare il suo ruolo, già in essere, di residenzialità studentesca e scientifica di rilievo nazionale e internazionale, con evidenti e molteplici benefici per il territorio e la sua economia, anche tenuto conto delle singolari attrattività ambientali, storiche e culturali;
- l'offerta formativa dell'Università degli Studi di Trieste sia di primo che di secondo livello nonché di livello dottorale è sempre più orientata alla dimensione internazionale;
- l'Università degli Studi di Trieste cura le attività di orientamento e tutorato nonché attiva servizi intesi ad agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro di studenti e laureati; favorisce altresì la costituzione di associazioni di ex-alunni, finalizzate al mantenimento di relazioni con l'Ateneo e al

sostegno delle sue attività istituzionali;

- l'Università degli Studi di Trieste ha interesse a consolidare e sviluppare il suo sistema di relazioni con il mondo del lavoro, con gli enti e le imprese che vi operano, in relazione all'inserimento nel mercato del lavoro dei propri studenti, al trasferimento tecnologico e delle conoscenze sia sotto forma di formazione ricorrente e permanente sia di risultati della ricerca, al reperimento di finanziamenti esterni per le proprie attività istituzionali;
- l'Università degli Studi di Trieste cura la conservazione, lo sviluppo, la valorizzazione e la gestione del suo patrimonio bibliografico, documentario e archivistico, delle sue raccolte, dei suoi musei; favorisce l'accesso alle risorse informative on-line, in particolare, attraverso il sistema bibliotecario di Ateneo, il sistema museale di Ateneo e i servizi che assicurano il trasferimento delle conoscenze;
- l'Ateneo di Trieste ha tra i suoi obiettivì la valorizzazione della propria attività didattica e di ricerca, attraverso la divulgazione scientifica, il trasferimento tecnologico e delle conoscenze al territorio e alla collettività quale terza missione dell'Università;
- l'Università degli Studi di Trieste, per il conseguimento delle proprie finalità statutarie, può avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante convenzioni, contratti e accordi, a condizione che le predette collaborazioni siano strutturate e gestite in modo da garantire l'alto livello scientifico dell'attività svolta;
- Assicurazioni Generali, fondata a Trieste nel 1831, ad oggi una delle più importanti realtà assicurative e finanziarie internazionali, con sede legale a Trieste, intende valorizzare le attività riconducibili agli enti ed istituzioni operanti sul territorio di Trieste, nella convinzione che capitale umano e capitale sociale costituiscano due fondamentali risorse per migliorare tanto l'attrattività del territorio triestino quanto la propria capacità di meglio interpretare e partecipare al governo dei processi di trasformazione in atto sui mercati internazionali e, in ultima analisi, di essere e rimanere competitiva;
- Assicurazioni Generali intende valutare eventuali possibilità di reclutamento di laureati, laureati

magistrali e dottori di ricerca dell'Università degli Studi di Trieste e quindi ha interesse a che l'Ateneo mantenga e migliori i livelli di formazione offerti, nonché continui a garantire le attività di mobilità internazionale, orientamento ai corsi di studio, avviamento al mondo del lavoro e intermediazione nel mercato del lavoro;

- Assicurazioni Generali ha interesse all'aggiornamento e formazione professionale delle proprie risorse umane, pertanto, ha interesse a beneficiare delle attività di formazione svolte dall'Università degli Studi di Trieste, nonché allo sviluppo di attività di ricerca in ambiti scientifici connessi con le aree di sua operatività economica e al trasferimento dei risultati di tali ricerche;
- Assicurazioni Generali ha interesse a che nel territorio triestino si consolidi e sviluppi una rete di collaborazioni internazionale di livello universitario in quanto questa determina un contesto operativo favorevole allo sviluppo delle innovazioni e alla formazione del capitale umano;
- l'Università degli Studi di Trieste e Assicurazioni Generali intendono porre congiuntamente le basi per un potenziale sviluppo e consolidamento di opportunità e iniziative finalizzate ad un reciproco arricchimento, eventualmente anche mediante la realizzazione in partenariato di attività di studio e ricerca, didattica e formazione, trasferimento tecnologico e delle conoscenze, coerentemente con le rispettive finalità istituzionali e con gli impegni che verranno assunti da ciascuna delle due Parti con gli Accordi Attuativi (come *infra* definiti);

tutto ciò premesso

le Parti, con la presente Convenzione Quadro, convengono e stipulano quanto segue.


Articolo 1 - Premesse

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante della presente Convenzione Quadro.

Articolo 2 – Oggetto

Con la presente Convenzione Quadro, le Parti definiscono le condizioni normative per la disciplina degli eventuali futuri reciproci rapporti volti a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative tra le Parti con specifico, ancorché non esclusivo, riferimento ai seguenti ambiti:

• la formazione universitaria di primo e secondo livello: corsi di laurea, laurea magistrale, laurea



magistrale a ciclo unico;

- i corsi di dottorato (formazione universitaria di terzo livello);
- la formazione post-lauream: Master Universitari, corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale e formazione ricorrente e permanente;
- attività didattiche integrative, seminari e conferenze;
- l'orientamento in entrata ed in itinere degli studenti;
- · tirocinio o stage, orientamento in uscita degli studenti, e intermediazione nel mercato del lavoro;
- la mobilità studentesca e lo svolgimento di periodi di studio e tirocinio o stage all'estero;
- i servizi agli studenti (residenzialità, sostegno al reddito, servizi vari);
- la ricerca scientifica:
- la mobilità dei docenti e lo svolgimento di attività di didattica e di ricerca in Università e centri di ricerca all'estero;
- · la selezione, il reclutamento e la formazione delle risorse umane;
- i brevetti, gli spin-off e l'attività di start-up;
- la divulgazione scientifica, il trasferimento tecnologico e la consulenza professionale, e più in generale il trasferimento delle conoscenze al territorio e alla collettività quale terza missione dell'università:
- lo sviluppo socio-economico e culturale del territorio;
- la comunicazione interna ed esterna delle iniziative nei summenzionati ambiti;

nonché ad attivare eventuali iniziative in ordine ad attività scientifiche, di formazione o di trasferimento delle conoscenze ritenute congiuntamente di comune interesse nel rispettivo ambito istituzionale.

Nell'ambito della presente Convenzione Quadro, spetta alle competenti strutture organizzative di entrambe le Parti proporre specifiche iniziative riconducibili al presente articolo.

Le modalità attuative delle predette collaborazioni saranno, di volta in volta, regolate da specifici atti e/o accordi attuativi della presente Convenzione Quadro (di seguito gli "Accordi Attuativi").

Agli Accordi Attuativi conclusi tra le Parti in esecuzione della presente Convenzione Quadro troveranno automatica applicazione le disposizioni contenute nella Convenzione Quadro, salva espressa deroga contenuta negli stessi Accordi Attuativi.

Nel caso gli Accordi Attuativi siano stipulati a titolo oneroso, essi dovranno rientrare nella tipologia prevista dalla normativa sulla evidenza pubblica e circoscrivere il contenuto e il tipo di azioni a quelle derogate dalla normativa sui contratti pubblici nonché attenersi alle fattispecie convenzionali di partenariato pubblico vs. privato disciplinate dalla legge 241/90 e ss.mm.ii.

Per l'Università degli Studi di Trieste, gli Accordi Attuativi, adottati sulla base della presente Convenzione Quadro, e rientranti nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Ateneo, dovranno essere sottoposti all'attenzione degli Organi per una approvazione preliminare secondo quanto previsto dall'art. 54 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Ferma l'applicazione delle disposizioni contenute nella presente Convenzione Quadro, gli Accordi Attuativi regoleranno gli ulteriori termini, le condizioni e le modalità dei rispettivi impegni, i referenti, ivi eventualmente comprese l'utilizzazione dei rispettivi locali e strumentazioni, la localizzazione e l'ampiezza degli spazi, la messa a disposizione degli impianti e dei servizi informatici e telematici, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari al funzionamento delle strutture, incluso quanto attiene alla sicurezza e alla protezione sanitaria.

La presente Convenzione Quadro non ha validità di preliminare, né di esclusiva tra le Parti, né potrà fondare una legittima aspettativa a favore dell'Ateneo o di Generali, restando libere le Parti di stipulare o meno i singoli Accordi Attuativi, ovvero di intrattenere analoghi rapporti con altri enti.

Articolo 3 - Referenti della Convenzione Quadro

Per l'attuazione e la gestione delle attività di cui all'art. 2 della presente Convenzione Quadro, ciascuna Parte designa un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni e di verificarne periodicamente la realizzazione. I referenti non devono versare in situazioni di conflitto di interessi o di incompatibilità.

Per l'Università degli Studi di Trieste il la referente è tenuto a presentare all'Ateneo una relazione

annuale sull'attuazione della Convenzione Quadro, e viene individuato nel Prof. Erik Vesselli del Dipartimento di Fisica.

Per Assicurazioni Generali la referente la dott.ssa Alberta Zamolo.

In caso di sostituzione del proprio referente ciascuna Parte informerà tempestivamente l'altra con comunicazione scritta.

Articolo 4 - Obblighi dell'Università

L'Università si impegna ad espletare le attività di cui agli Accordi Attuativi avvalendosi delle proprie strutture e, in generale, di tutti i supporti a tal fine necessari.

L'Università si obbliga in ogni caso a manlevare e tenere indenne Generali da ogni e qualsiasi costo o danno o passività derivante da eventuali controversie che possano insorgere sia direttamente con i dipendenti e/o collaboratori dell'Università (di seguito, gli "Ausiliari"), sia con gli Enti previdenziali e/o assistenziali o con qualsiasi altra autorità (giudiziaria, amministrativa, tributaria, ecc.), per questioni inerenti e/o connesse e/o comunque originate dal rapporto con gli Ausiliari o eventuali infortuni sul lavoro o danni in qualunque modo subiti dagli Ausiliari, nonché con riguardo a qualsivoglia danno procurato dagli Ausiliari a cose e/o persone, compresi tutti e ciascun soggetto terzo rispetto alla Convenzione Quadro ed agli Accordi Attuativi.

Articolo 5 - Proprietà intellettuale

Le Parti possono concordare, attraverso gli Accordi Attuativi, la realizzazione di progetti di ricerca applicata o altre iniziative in ordine ad attività scientifiche e/o di formazione ritenute di comune interesse nel rispettivo ambito istituzionale, atte ad ottenere gli obiettivi prefissati.

La titolarità dei risultati scientifici, nonché di ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività operative di ricerca di cui al presente atto, e i relativi diritti allo sfruttamento economico saranno determinati di volta in volta negli specifici Accordi Attuativi, a seconda dell'apporto di ciascuna Parte.

Articolo 6 - Pubblicazioni.

Qualora i risultati delle collaborazioni siano costituiti da contributi autonomi e separabili delle Parti,

ancorché organizzabili in forma unitaria, ciascuna Parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo espressamente il contributo dell'altra Parte.

Qualora i risultati delle collaborazioni siano costituiti da contributi congiunti delle Parti, non distinguibili e non separabili, ciascuna Parte potrà pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo espressamente il contributo dell'altra Parte, soltanto previa autorizzazione scritta trasmessa a mezzo PEC dell'altra Parte

Se la pubblicazione contiene dati e informazioni resi noti da una Parte all'altra in via riservata, la Parte ricevente i dati e le informazioni riservati dovrà chiedere preventiva autorizzazione scritta trasmessa a mezzo PEC all'altra Parte.


Articolo 7 - Copertura assicurativa e Sicurezza

L'Università garantisce le coperture assicurative di legge e dispone di una polizza per copertura infortuni del proprio personale e degli studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi impegnati nello svolgimento delle attività istituzionalmente previste e autorizzate dall'Ateneo ai sensi e nel quadro della presente Convenzione Quadro e degli Accordi Attuativi, anche presso i locali e i laboratori dell'altra Parte.

Assicurazioni Generali garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti/al proprio personale eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con la presente Convenzione Quadro e gli Accordi Attuativi presso i locali dell'Università.

Ciascuna Parte garantisce, inoltre, la copertura assicurativa per la propria responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna.

I dipendenti ed i collaboratori delle Parti coinvolti nell'esecuzione della presente Convenzione Quadro e degli Accordi Attuativi sono tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione Quadro ed agli Accordi Attuativi, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.



Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 8 - Clausola di non concorrenza

Le attività svolte in attuazione della presente Convenzione Quadro non devono, in alcun modo, rappresentare attività in concorrenza con quella dell'Ateneo. In caso contrario, chiunque ne sia a conoscenza e/o il referente universitario della Convenzione Quadro di cui all'art. 3, è tenuto a comunicare senza ritardo eventuali situazioni di conflitto d'interesse effettivo o potenziale. La violazione della presente disposizione costituisce giusta causa di recesso dalla Convenzione Quadro. In caso di recesso da parte dell'Università ai sensi del presente art. 8, resta impregiudicato il diritto di Assicurazioni Generali ad ottenere la restituzione di quanto eventualmente già versato all'Università stessa in esecuzione del/degli Accordo/i Attuativo/i per un importo proporzionale alle attività non ancora svolte dall'Università alla data del recesso.

Articolo 9 - Dovere di riservatezza

Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l'altra Parte di cui venissero a conoscenza in forza del presente impegno.

In particolare, tutti i documenti e le informazioni che Generali metterà a disposizione dell'Università, nell'ambito della presente Convenzione Quadro e degli Accordi Attuativi, dovranno da quest'ultima essere considerati rigorosamente riservati; l'Università non potrà in alcun modo divulgare e/o cedere a terzi i suddetti documenti e/o informazioni. Tale obbligo cesserà nel caso in cui tali documenti o informazioni divengano di pubblico dominio. Analoga segretezza dovrà essere osservata da Generali rispetto ai documenti ed alle informazioni universitarie di cui verrà a conoscenza.

La Parte che abbia subito la violazione del dovere di riservatezza di cui al presente art. 9 avrà diritto di risolvere la Convenzione Quadro, impregiudicato il suo diritto di chiedere il risarcimento dei danni sofferti.

Articolo 10 - Durata e recesso

La presente Convenzione Quadro ha la durata di anni tre, a decorrere dalla data dell'ultima sottoscrizione apposta alla Convenzione Quadro. La Convenzione Quadro potrà essere rinnovata, a parità di condizioni, per ulteriori periodi triennali, mediante accordo scritto concluso tra le Parti almeno sei mesi prima della scadenza.

Le Parti potranno recedere in qualsiasi momento dalla Convenzione Quadro, nonché da qualunque Accordo Attuativo, con un preavviso di sei mesi da comunicarsi all'altra Parte con lettera raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata.

Le Parti convengono con la sottoscrizione della presente Convenzione Quadro che nessuna somma sarà dovuta all'altra Parte a titolo di indennizzo, risarcimento o compensazione a seguito dell'intervenuto recesso ai sensi e per gli effetti di cui al presente art. 10, impregiudicato il diritto di Assicurazioni Generali ad ottenere la restituzione di quanto eventualmente già versato all'Università in esecuzione del/degli Accordo/i Attuativo/i per un importo proporzionale alle attività non ancora svolte dall'Università alla data del recesso.

Articolo 11 - Dati personali

Le Parti si danno atto che i dati personali saranno trattati ai fini della conclusione della presente Convenzione, della esecuzione del rapporto giuridico che ne discende e degli obblighi normativi connessi, nel pieno rispetto della disciplina, tempo per tempo, applicabile in materia di protezione dei dati personali.

Le Parti agiscono in qualità di Titolari autonomi ai sensi dell'art. 4(1)(7) del GDPR.

Atteso che le modalità attuative delle collaborazioni individuate dalla presente Convenzione saranno di volta in volta definite e regolate da specifici atti e/o accordi attuativi, le Parti si impegnano, in sede di loro stesura, a verificare che la determinazione dei fini e dei mezzi del trattamento dei dati personali relativi alle già menzionate collaborazioni non richieda una connotazione dei ruoli privacy in deroga a quanto in questa clausola previsto (titolare-titolare).

In caso variazioni non siano necessarie, le presenti disposizioni possano trovare applicazione

anche con riferimento agli Accordi Attuativi.

Le Parti garantiscono che i dati personali sono stati raccolti e trattati in modo lecito e conforme alla normativa esistente, in ragione della loro natura e della destinazione e degli usi di cui alla presente Convenzione.

Le informative per le persone fisiche, che compaiono nella presente Convenzione in rappresentanza delle parti, i dati relativi ai propri dipendenti o collaboratori, coinvolti nelle attività esecutive della presente Convenzione, unitamente ai loro eventuali aggiornamenti, sono resi disponibili nella sezione "privacy" del proprio sito web (per Assicurazioni Generali S.p.A: www.generali.it; per Università di Trieste www.units.it).

Le parti si impegnano a tenersi indenni e manlevarsi con riferimento a qualsiasi responsabilità ed onere conseguente al mancato rispetto degli obblighi di cui sopra, a trattamenti illeciti ovvero non conformi alla normativa privacy, anche se effettuati dai propri ausiliari.

Articolo 12 - Controversie

Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione Quadro, nonché agli Accordi Attuativi, non altrimenti risolvibile, è competente in via esclusiva il Foro di Trieste.

Articolo 13 - Limitazione di responsabilità

Le Parti non sono responsabili per le obbligazioni delle altre Parti né possono assumere obbligazioni per conto delle altre Parti e così vincolarle verso terzi, salvo autorizzazione espressa. È esclusa ogni garanzia dell'Università sulle obbligazioni contratte da Assicurazioni Generali; parimenti è esclusa ogni garanzia di Assicurazioni Generali sulle obbligazioni dell'Università.

Articolo 14 - Registrazione

La presente Convenzione Quadro costituisce unicamente il quadro normativo di riferimento tra le Parti per la disciplina degli eventuali Accordi Attuativi e non ha contenuto economico.

Eventuali spese, imposte e tasse inerenti la presente Convenzione Quadro sono ripartite fra le Parti.

La presente Convenzione Quadro sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art.4 - Tariffa Parte II

del D.P.R. n. 131/1986. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Articolo 15 – Clausola 231 e clausole inerenti alla L. n. 190/2012, ed-alla trasparenza ed integrità – D. Lgs. n. 33/2013 e alla normativa antiriciclaggio

L'Università è stata informata circa la scelta, da parte di Assicurazioni Generali, di adottare un Codice di Condotta e il Modello di Organizzazione e Gestione, in ottemperanza al D.Lgs. 231/2001. I summenzionati documenti sono disponibili per la consultazione sul sito di di Assicurazioni Generali all'indirizzo www.generali.com. Assicurazioni Generali è stata informata circa la scelta, da parte dell'Università di adottare il "Codice etico e di comportamento dell'Università di Trieste" nonché il "Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza" pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito www.units.it, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 190/2012 e successive modifiche e integrazioni e dal decreto legislativo 33/2013 e ss.mm.ii.

Le Parti si danno atto di impegnarsi ad osservare e rispettare, nonché a far osservare e rispettare ai propri ausiliari, dipendenti, e/o collaboratori di qualunque genere, le disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2001 e successive integrazioni e modificazioni.

Le Parti si obbligano reciprocamente a non commettere, autorizzare o consentire alcuna azione in violazione della normativa applicabile in materia di contrasto alla corruzione, Tale obbligo si applica in particolare ai pagamenti illegittimi a funzionari governativi, rappresentanti di autorità pubbliche o loro associati, familiari o amici.

Ciascuna Parte concorda che non offrirà né darà, né acconsentirà a dare ad alcun dipendente, rappresentante o terza parte che agisca per conto dell'altra Parte, né accetterà, né consentirà di accettare da alcun dipendente, rappresentante o terza parte che agisca per conto dell'altra Parte, qualsiasi dono o beneficio, sia esso monetario o altro, che il destinatario non abbia legalmente diritto in relazione alla negoziazione, conclusione o esecuzione del presente Accordo. L'inadempimento di tali obblighi nonché la commissione e/o il tentativo di commissione di uno degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 231/2001 ai fini dell'esecuzione degli



incarichi di cui alla presente Convenzione Quadro ed ai relativi Accordi Attuativi, costituisce grave inadempimento da parte dell'Università ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1455 c.c. Parimenti, l'inadempimento da parte di Generali del rispetto di regole, procedure e principi, per quanto applicabili, contenute nei summenzionati documenti adottati dall'Università costituisce grave inadempimento da parte di Generali ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1455 c.c. È fatto sempre salvo in ogni caso il diritto della Parte non inadempiente al risarcimento completo dei danni. L'eventuale tolleranza dell'inadempimento di una Parte non potrà mai essere interpretata quale rinuncia o decadenza a far valere i diritti derivanti all'atra Parte dalla presente clausola.

Le Parti assicurano infine la tracciabilità dei flussi finanziari al fine di prevenire infiltrazioni criminali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari), nonché delle circolari applicative.

Articolo 16 - Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione delle Parti relativa all'esecuzione della presente Convenzione Quadro e/o degli Accordi Attuativi dovrà avvenire in forma scritta e dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata ai sequenti indirizzi:

per Assicurazioni Generali S.p.A.: Assicurazioni Generali S.p.A. - Piazza Duca degli Abruzzi 2 - 34132 Trieste; PEC; assicurazionigenerali@pec.generaligroup.com

per l'Università: Università degli Studi di Trieste – Piazzale Europa 1 - 34127 Trieste; P.E.C.: ateneo@pec.units.it

Trieste, 2 9 008, 2024

Per l'Università degli Studi di Trieste

Il Rettore (Prof. Roberto Di Lenarda)

Milano, * 4 4 8 22

Per Assicurazioni Generali S.p.A.

Dott.ssa Monica Possa

Dott.ssa Anna Chiara Lucchini

Amochum:

ho &